



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 53

Oggetto: Conversione in Legge n. 176 del 24 dicembre 2020, del D.L. n. 137/2020 (cd. Ristori 1)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 40-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 40 - 2020

Oggetto Conversione in Legge n. 176 del 24 dicembre 2020, del D.L. n. 137/2020 (cd. Ristori 1)

Con la Legge n. 176 del 24 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Unica n. 319 - S.O. n. 43 - del 24 dicembre 2020, è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 (*vedasi Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020*). Tra le modifiche apportate sono state traslate nella Legge alcune disposizioni, introdotte come emendamenti al Decreto Legge n. 137, recate dai precedenti Decreti Legge Ristori bis e quater (*vedasi le Circolari LND n. 34 e 41 dell'11 novembre e 2 dicembre 2020*).

Si riportano, di seguito, le modifiche più significative che più possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti, evidenziando, in particolare, le disposizioni che hanno già trovato collocazione nei precedenti Decreti.

Art. 10-bis -Detassazione di contributi e di indennità

I contributi e le indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arti o professioni nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP

Art. 13-ter (già previsto dall'art. 7 del D.L. Ristori-bis) - Sospensione versamenti tributari

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art.1 del DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini in scadenza nel mese di **novembre 2020**, relativi a:

- versamenti delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, e addizionali regionali e comunali;
- versamenti IVA.

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il 16 marzo 2021.

Art. 13-quater (già previsto dall'art. 2 del D.L. Ristori-bis) - Sospensione versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto e che hanno subito una perdita del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono sospesi termini in scadenza nel mese di **dicembre 2020**, relativi a:

- versamenti delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, e addizionali regionali e comunali;
- versamenti IVA
- versamenti contributi previdenziali e assistenziali

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il 16 marzo 2021.

La sospensione si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e diminuzione del fatturato, ai soggetti che svolgono le attività economiche in "zona rossa".

Art. 13-quinquies (già prevista dall'art. 1 D.L. Ristori-quater) – Sospensione versamento 2^a rata acconto imposte sui redditi e IRAP

Per i soggetti che svolgono l'attività economica nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto e con una diminuzione del fatturato/corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019, il termine di versamento della 2^a rata di acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogata al 30 aprile 2021.

I versamenti sospesi andranno effettuati entro il 30 aprile 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il medesimo 30 aprile 2021.

Art. 17-bis (già previsto dall'art. 11 del D.L. Ristori-quater) Disposizioni a favore di lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro, un'indennità pari a 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, riconosciuti dal CONI, e presso le ASD e le SSD di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Il predetto emolumento non concorre alla determinazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità, il reddito da lavoro autonomo, dipendente e assimilato nonché da pensione.

Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati, a causa dell'emergenza epidemiologica, tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Le domande degli interessati, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono presentate **entro il 7 dicembre 2020** tramite la piattaforma informatica, alla S.p.A. Sport e Salute che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 96 del D.L. n. 18, 98 del D.L. n. 34, 12 del D.L. n. 104 e 17 del D.L. n. 137/2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità di 800,00 euro è erogata dalla S.p.A. Sport e Salute senza necessità di ulteriori domande, anche per il mese di dicembre 2020.